

**ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA
PUBBLICA ASSISTENZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI
UTILITÀ SOCIALE**

CROCE GIALLA ANCONA - ONLUS

STATUTO

TITOLO I

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Art.1

E' costituita ed è in attività dal mese di ottobre del 1900, con sede in Ancona, Via Ragusa n. 18, un'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Organizzazione non Sociale denominata Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA ANCONA - ONLUS

Art.2

La Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA ANCONA - ONLUS" è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intende contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione, i principi ispiratori della stessa sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze denominata "A.N.P.A.S", alla quale aderisce.

Art. 3

L'Associazione assume come suo vessillo una bandiera di raso bianca con al centro l'emblema del sodalizio, rappresentato da una croce greca di colore giallo in campo rosso su scudetto blu.

Art.4

La Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA ANCONA - ONLUS" è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, senza alcun fine di lucro.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzo di gestione o fondi e riserve di capitale.

Art. 5

La Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA ANCONA - ONLUS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed indirizza il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile e culturale.

Pertanto i suoi fini sono:

a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- e) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale delle collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire o/e collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque agli scopi generali di solidarietà;
- h) collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente statuto.

Art.6

L'attività dell'Associazione consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso ad ammalati e feriti mediante ambulanza e/o altri mezzi idonei;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali in collaborazione con le strutture pubbliche ed in proprio;
- c) nel promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- e) nel promuovere iniziative di carattere culturale sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- f) nell'organizzare la formazione del volontario in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S. Nazionale.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche:

- g) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- h) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente primo punto;
- i) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- j) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- k) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- l) organizzare i servizi di mutualità.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse, salvo diverse indicazioni legislative.

TITOLO II **SOCI**

Art.7

Possono essere soci della Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA ANCONA - ONLUS" tutti i cittadini, indipendentemente dalla propria età, che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea, purché di provata rettitudine morale e probità. Valgono, in ogni caso, eventuali ulteriori restrizioni fissate dalla legge e dallo Statuto sociale ai sensi dell'art. 12 lett. e).

Tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età, indipendentemente dalla loro qualifica, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di voto in assemblea, di eleggere ed essere eletti se in possesso dei requisiti richiesti.

Tutti i soci con età inferiore ai 18 anni, ma che abbiano compiuto i 16, possono partecipare attivamente alla vita associativa, svolgendo le attività connesse secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 8

Possono accedere alla cariche sociali (Consigliere, Revisore dei Conti, Comandante delle Compagnie) tutti i soci che abbiano, alla data del giorno seguente l'Assemblea dei Soci nel corso della quale vengono fissate le votazioni, almeno due anni di appartenenza all'Associazione. A tale fine il termine si computa dalla data di accettazione della domanda presentata dall'associato.

Per la carica di Comandante delle Compagnie, oltre il vincolo precedente, il candidato dovrà essere in possesso della nomina di Comandante o Vice Comandante di Compagnia.

E' incompatibile l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione per coloro che abbiano rapporti di lavoro o commerciali di qualsiasi natura con l'Associazione.

La qualifica di socio non è trasmissibile e non dà alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art.9

I soci si distinguono in:

- a) Soci onorari;
- b) Soci contribuenti,
- c) Soci sostenitori quota minima annua €. 100,00 aggiornata ogni anno dal cdia;
- c) Soci assistenti.

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, fra coloro che hanno conseguito particolari meriti nell'ambito dell'Associazione o al di fuori della stessa, ma che abbiano, in ogni caso, contribuito a dare lustro e prestigio alla stessa.

I soci contribuenti sono ammessi nell'Associazione a seguito di domanda scritta, sulla quale si pronuncerà insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Ammissione Soci.

I soci sostenitori sono ammessi nell'Associazione a seguito di domanda scritta, sulla quale si pronuncerà insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Ammissione Soci.

I soci assistenti sono ammessi nell'Associazione a seguito di domanda scritta, sulla quale si pronuncerà insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Ammissione Soci. Per assumere la qualifica di socio assistente è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età ed essere autorizzato per iscritto dai propri genitori o da chi esercita potestà ed aver superato positivamente il corso di addestramento altrimenti è possibile ricoprire solo la qualifica di socio contribuente.

I soci che si iscrivono alla Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA ANCONA – ONLUS debbono comunque essere in possesso di requisiti di moralità e buona condotta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta temporaneo.

Art.10

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento da esso promanante;

- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti salvo i limiti di cui al precedente art.8;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione, con riferimento agli scopi e per il raggiungimento dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art. 11

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi associarvi;
- b) rendersi disponibili, in accordo con le proprie possibilità, ai bisogni dell'Associazione;
- c) contribuire ad accrescere il campo di intervento dell'Associazione sul territorio, compatibilmente con le finalità e gli scopi generali della stessa;
- d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art.12

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni volontarie;
- c) per morosità;
- d) per radiazione;
- e) per appartenenza ad altro ente e/o società di trasporti sanitari con scopo di lucro e in conflitto di interesse con la Croce Gialla.

Quest'ultima deve essere pronunciata dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, iniziato il procedimento di cui al comma seguente del presente articolo, dispone l'immediata sospensione del socio in attesa della prima Assemblea per l'eventuale radiazione o del primo Consiglio in ordine alla perdita di qualità di socio per morosità.

Il socio, sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere c) e d), deve essere preventivamente informato ed invitato, entro un termine congruo, ad esporre le proprie ragioni difensive ovvero a regolarizzare la propria posizione contributiva.

Detti provvedimenti sono in ogni modo esecutivi dal momento della comunicazione.

Contro tali sanzioni, il socio può comunque ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art.13

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma secondo del presente Statuto, in nessun caso può essere remunerata l'attività comunque prestata dai soci.

Solo in particolari ipotesi, ed a fronte di specifica documentazione, a questi può essere riconosciuto un rimborso delle spese, sostenute nell'adempimento di precisi incarichi affidati dagli Organi Associativi e/o dai Consiglieri responsabili.

TITOLO III **RISORSE E PATRIMONIO**

Art.14

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA ANCONA - ONLUS" comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione provvede al suo finanziamento:

- a) con le quote sociali;
- b) con le offerte volontarie, con donazioni di persone ed Enti, purché compatibili con i principi dell'Associazione e non siano contrari alle vigenti leggi dello stato;
- c) con i proventi dei servizi prestati, secondo le convenzioni e le modalità concordate;
- d) con i proventi derivanti da manifestazioni, attività culturali e ricreative in genere, organizzate dall'Associazione stessa o per conto di essa;
- e) con raccolte pubbliche occasionali di denaro;
- f) con le altre modalità di volta in volta individuate purché compatibili con il presente Statuto e con le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) qualsiasi altra risorsa e/o utile, purché leciti e conformi a quanto previsto dalla legge.

Art.16

I mezzi finanziari per la gestione amministrativa, sono depositati presso uno o più istituti di Credito scelti dal Consiglio di Amministrazione e nel Conto Corrente Postale.

I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o dal Vice Presidente, abbinando la firma a quella del Segretario o Vice Segretario.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente annesse.

TITOLO IV **ORGANI ASSOCIATIVI**

Art.17

Sono organi elettivi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comandante delle Compagnie;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi non elettivi dell'Associazione:

- e) il Comitato di Gestione;
- f) il Direttore di Sede;
- g) la Commissione di Disciplina;
- g) la Commissione di Ammissione Soci;
- h) la Commissione Elettorale.

Nessun compenso è dovuto a chi ricopre cariche all'interno degli organi associativi ad esclusione del Direttore di Sede.

CAPO I **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 18

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, di regola entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e per gli adempimenti di propria competenza. In presenza di speciali ragioni, presentate e motivate dal Consiglio di Amministrazione, la data ultima per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato sino al 30 giugno.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti, quando si deve procedere a modifiche dello Statuto Sociale, quando il Collegio dei Revisori dei Conti riscontri gravi anomalie nel funzionamento amministrativo dell'Associazione e negli altri casi indicati espressamente dal Regolamento.

Art. 20

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo;
- b) discutere ed approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare la Commissione Elettorale;
- d) stabilire la data delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali;
- e) stabilire la quota minima associativa annua;
- f) proporre, discutere, approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- g) proporre, discutere ed approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- h) discutere e deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art. 21

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la data fissata per la prima convocazione e la seconda deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

Art. 22

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nei locali della sede ed in tutto il territorio dove l'Ente opera, mediante manifesti e/o con i mezzi che il Consiglio di Amministrazione ritiene più opportuni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione. Lo stesso è diffuso almeno quindici giorni prima della data fissata per radunanza e mantenuto fino a tale data.

Art. 23

In apertura dei lavori l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Il Presidente ha il compito di illustrare l'ordine del giorno e di moderare la discussione. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ultimati i lavori, il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto, a cura di questi, nell'apposito "Libro Verbali dell'Assemblea". Una volta sottoscritto nuovamente dal Presidente e dal Segretario, il verbale viene affisso nei locali della Sede sociale non oltre venti giorni dalla data dell'Assemblea e ivi vi permane per almeno dieci giorni.

Art. 24

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. Questi hanno diritto di parola e di voto, nel rispetto dei principi generali dell'Associazione e delle direttive impartite dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea può consentire a! non soci di prendere parola.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere rese pubbliche, qualora all'ordine del previsti argomenti di interesse generale.

Art. 25

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, per alzata di mano o su richiesta e con approvazione dell'Assemblea per voto a scrutinio segreto. E' ammesso il voto per delega, ma non possono conferirsi più di due deleghe ad ogni socio.

Sono approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

In caso di parità, si procede a breve discussione, quindi si rinnovano le operazioni di voto. In caso di ulteriore parità, la proposta non viene accolta.

Nei casi di modifiche dello Statuto sociale sono approvate le proposte che ottengono il consenso di almeno i due terzi dei presenti.

Quando l'Assemblea discute o delibera sul bilancio, sul rendiconto morale e finanziario dell'Associazione e/o su argomenti che riguardano l'operato del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri presenti non hanno diritto al voto.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.26

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione, e delibera su tutte le materie non specificatamente riservate all'Assemblea dei soci.

Tale organo è composto da quindici membri, tutti eletti dai soci, uno dei quindici membri è il Comandante delle Compagnie, il quale è eletto dai soci in una lista distinta da quella dei Consiglieri.

Lo stesso si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione e deve essere esposto nei locali della sede sociale. L'avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita, salvo casi di particolare urgenza, nei quali la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o raccomandata a mano, almeno il giorno precedente la stessa.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio stesso.

Art.27

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti previsti;
- b) eseguire le deliberazioni e le decisioni assunte dall'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione, ivi inclusi: l'accensione di mutui, l'apertura di scoperti di conto corrente, la cessione di crediti, la stipula di contratti di leasing, il conferimento di mandati speciali e generali;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12;
- g) provvedere e vigilare in ordine all'attuazione delle norme dello Statuto e del Regolamento;
- h) porre in essere tutto quanto necessario alla corretta amministrazione dell'Associazione ed al suo sviluppo;
- i) nella sua prima riunione provvede a nominare quattro membri del Comitato di Gestione e a conferire i poteri di Statuto al Comitato stesso;
- l) nomina il Direttore di Sede e ne fissa il compenso, determina l'autonomia di cassa e di banca e gli attribuisce eventuali indennità e/o rimborsi spese;
- m) discutere e approvare il conto consuntivo e preventivo da portare all'Assemblea dei soci.

Art.28

Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione di insediamento, presieduta dal consigliere più anziano di età, elegge, con votazione a scrutinio segreto:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente
- c) Segretario
- d) Vice Segretario

Successivamente conferisce tra i restanti Consiglieri i seguenti incarichi:

- e) Economo
- f) Direttore Tecnico
- g) Direttore Sanitario
- h) Coordinatore Soci Assistenti
- i) Direttore degli Automezzi
- j) Coordinatore dei rapporti con la Protezione Civile
- k) Direttore dei servizi
- l) Coordinatore del Personale Stipendiato
- m) Coordinatore dei rapporti con le altre Pubbliche Assistenze
- n) Coordinatore delle attività Sportive e Ricreative.

Il Consiglio elegge e conferisce gli incarichi tenendo in considerazione il programma presentato dal/dai consiglieri aspiranti.

Il programma dovrà contenere gli obiettivi che si intendono conseguire nell'arco della durata della carica. In assenza del programma, al Consigliere non verrà attribuito alcun specifico incarico.

Il Consiglio, nel conferimento degli incarichi oltre al programma dovrà tener conto delle specifiche esperienze comunque acquisite dal Consigliere.

Il Consiglio in base alle risultanze elettorali elegge Comandante delle Compagnie il più votato della relativa lista ed il Vice Comandante delle Compagnie.

A seguito di comprovate necessità possono essere individuati ed affidati ulteriori incarichi.

Lo stesso Consigliere può avere conferito più di un incarico, purché non rivesta già, oltre agli elettivi, quelli di cui alle lettere e), f) e g).

Un numero dei suddetti Consiglieri, in proporzione dei soci iscritti, deve rappresentare l'Associazione in seno al Consiglio dell'A.N.P.A.S. Sezione Regionale Marche, la cui appartenenza è resa obbligatoria in base allo Statuto dell'A.N.P.A.S. Nazionale.

Art.29

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipino almeno la metà più uno dei membri. Le stesse, per decisione del Consiglio possono essere riservate o pubbliche, in quest'ultimo caso i soci non Consiglieri possono prendere parola solo se espressamente invitati dal Presidente sentito il Consiglio. E' fatto divieto ai non soci di partecipare alle riunioni ad eccezione di situazioni in cui sia considerata necessaria la loro presenza dalla maggioranza del Consiglio.

Durante le riunioni il Presidente mantiene il rispetto dell'ordine e modera il dibattito ed ha facoltà di allontanare chi reca disturbo alla riunione stessa.

Le decisioni vengono adottate, di regola, per voto palese ed a maggioranza relativa, salvo casi eccezionali indicati dal Regolamento.

Il Presidente vota sempre per ultimo. In caso di parità, viene accolta la proposta alla quale lo stesso ha aderito.

I verbali di ogni Consiglio sono resi pubblici mediante affissione in bacheca dopo il quinto giorno dalla seduta dello stesso.

SEZIONE I PRESIDENTE

Art. 30

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Negli atti giuridici e per le azioni stragiudiziarie, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive a tutti gli effetti di legge.

Cura, in collaborazione con l'Assemblea, l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, del Comitato di Gestione e sull'attuazione degli indirizzi e delle determinazioni espresse dall'Assemblea dei Soci, sovrintende e coordina la vita associativa ed il corretto utilizzo delle risorse materiali ed umane.

Firma congiuntamente con il Segretario, o Vice Segretario gli ordini di introito e di pagamento.

All'inizio del proprio mandato elabora un piano programmatico di gestione e sviluppo da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE II VICEPRESIDENTE

Art.31

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza il Presidente espletandone tutte le funzioni nell'ambito del C. di A. e C. di G.. Redige l'ordine del giorno sulle riunioni da tenere dal Consiglio di Amministrazione, accertandosi che le richieste avanzate e gli argomenti da trattare abbiano un'adeguata documentazione di supporto permettendone così una corretta esposizione ai consiglieri.

Ulteriori funzioni possono a lui essere delegate direttamente ed espressamente dal Presidente. Firma congiuntamente con il Segretario o il Vice Segretario gli ordini di introito e di pagamento in assenza del Presidente.

SEZIONE III SEGRETARIO

Art.32

Il Segretario a seguito e nel rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione controlla il settore Amministrativo dell'Associazione e tutte le attività nelle quali la segreteria è chiamata dal Consiglio e dal Comitato di Gestione ad operare.

Firma congiuntamente con il Presidente o il Vice Presidente gli ordini di introito e di pagamento.

Al termine dell'anno finanziario ha il compito di redigere la proposta di bilancio consuntivo e, d'accordo con il Comitato di Gestione, elabora il bilancio preventivo per l'anno finanziario entrante.

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione redige il verbale dell'assemblea.

Ulteriori compiti possono essere stabiliti dal Regolamento.

SEZIONE IV VICE SEGRETARIO

Art.33

Il Vice segretario sostituisce in caso di assenza il Segretario espletandone le funzioni.

Coadiuvando il Segretario in tutte le attività nelle quali la segreteria è chiamata dal Consiglio e dal Comitato di Gestione ad operare e nella normale routine amministrativa ed organizzativa.

Ulteriori compiti possono essere stabiliti dal Regolamento.

SEZIONE V ALTRI CONSIGLIERI

Art.34

L'Economo ha in consegna il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione e controlla che l'uso dei beni avvenga nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle delibere assunte dagli organi sociali. Controlla che tutti i locali siano ben curati, arredati in modo idoneo e dotati della biancheria necessaria. Fornisce indirizzi e suggerimenti al Comitato di Gestione inerenti la cura e la gestione del patrimonio associativo. Cura direttamente l'organizzazione e la tenuta dell'inventario dei beni, denuncia al Presidente ogni mancanza e/o danneggiamento dei beni costituenti il patrimonio. Cura altresì l'abbigliamento specifico dei soci assistenti.

Art.35

Il Direttore Tecnico controlla, con l'ausilio del Direttore Sanitario (medico), l'effettuazione dei corsi per la formazione dei soci assistenti curandone la preparazione teorico pratica sull'espletamento del servizio sanitario dell'Associazione.

Si interessa dei giovani che svolgono servizio civile nella Associazione. Fornisce indirizzi e suggerimenti inerenti il suo settore al Comitato di Gestione e al Consiglio di Amministrazione.

Art.36

Il Direttore Sanitario cura e controlla l'aspetto sanitario dell'Associazione, ponendo particolare attenzione sulla dotazione specialistica, sulla qualità e sull'efficienza del servizio offerto dalle ambulanze, controlla i requisiti tecnici dei soci assistenti la loro istruzione e formazione.

La carica di Direttore Sanitario deve essere ricoperta da un medico, ai sensi delle vigenti norme legislative la cui elezione segue le regole fissate per il Comandante delle compagnie e più precisamente costituendo una lista distinta.

Nel caso di assenza di candidati l'Associazione si avvarrà di un medico esterno incaricato.

Art.37

Il Direttore degli Automezzi, coordinandosi con l'Economo, controlla il buon uso del parco automezzi e dell'attrezzatura a disposizione ad eccezione di quella sanitaria e degli apparati radio. Partecipa a fornire indirizzi e suggerimenti al Comitato di Gestione per una corretta ed efficiente gestione dei mezzi

e delle attrezzature.

Congiuntamente con il Vice Comandante delle Compagnie istruisce ed esamina i soci che richiedono di ottenere la qualifica di autisti volontari, sulla conduzione e sul corretto uso delle ambulanze.

Art. 38

Il Coordinatore dei rapporti con la Protezione Civile è il collegamento tra l'Associazione e gli organi competenti incaricati a svolgere tale servizio.

Elabora in accordo con gli Enti preposti, i piani di intervento da attuare in caso di calamità; successivamente all'interno dell'Associazione in piena aderenza e accordo con le delibere adottate dal Comitato di Gestione e dal Consiglio di Amministrazione, organizza le squadre di intervento, coordinando ed istruendo i soci che intendono partecipare a questi gruppi, assicurandosi che tutti i volontari siano in possesso dei requisiti richiesti dalle autorità competenti e che i mezzi e le attrezzature necessarie a svolgere tale compito siano efficienti.

Partecipa alle esercitazioni indette dalla Protezione Civile ed almeno una volta l'anno verificherà l'efficienza ed il grado di preparazione della struttura di intervento realizzata all'interno dell'Associazione.

Art. 39

Il Direttore dei Servizi ha il compito di controllare tutti i servizi di trasporto infermi e malati effettuati dalla Associazione P.A. CROCE GIALLA ANCONA - ONLUS. Partecipa a fornire indirizzi e suggerimenti al Comitato di Gestione riguardo il suo specifico settore.

Art. 40

Il Coordinatore del Personale Stipendiato controlla che i turni degli autisti stipendiati, l'eventuale straordinario ed i turni di reperibilità siano svolti con cura ed efficacia e nel rispetto delle norme del contratto di lavoro e delle delibere del Comitato di Gestione. Cura i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione ed il personale stipendiato, assicurandosi che il Contratto di Lavoro sia rispettato e che tutte le norme sulla tutela dei lavoratori siano adempiute. Cura il controllo delle ferie di tutto il personale stipendiato indipendentemente dalle mansioni svolte.

Art.41

Il Coordinatore dei Rapporti con le altre Pubbliche Assistenze rappresenta la P.A. "GIALLA ANCONA-ONLUS" nei Congressi Nazionali, nell'A.N.P.A.S. nazionale; nella sezione regionale Marche e nei raduni in genere, mantenendo attivi i rapporti interassociativi con le altre Pubbliche Assistenze.

Dopo aver partecipato a congressi o convegni, in cui potrà esprimere la volontà espressa dal Comitato di Gestione e/o dal Consiglio di Amministrazione, relazionerà al Consiglio di Amministrazione sul contenuto dell'incontro formulando le proprie considerazioni.

Art. 42

Il Coordinatore delle Attività Sportive e Ricreative è preposto all'organizzazione di manifestazioni di carattere sportivo, spettacoli, gite e attività ricreative in genere, assicurandosi che queste attività siano

conformate allo spirito della Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA ANCONA - ONLUS" ed in piena aderenza agli indirizzi del Comitato di Gestione. Coordina infine i servizi richiesti a fronte di attività sportive federali o/e amatoriali in sintonia con le Direttive del Comitato di Gestione.

Nell'espletamento di tali mansioni lo stesso collabora con il Comandante delle Compagnie.

Art.43

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione è responsabile del controllo sulla gestione della Associazione e del settore al quale è stato assegnato; dovrà svolgere il suo compito con moralità, attenzione e competenza, prestando la massima collaborazione agli altri consiglieri, al Comitato di Gestione e al Direttore di sede al fine di avere un Consiglio di Amministrazione ed un Comitato di Gestione efficiente e sensibile alle esigenze dell'Associazione.

Ogni consigliere è personalmente responsabile di qualunque spesa rimasta a carico dell'Associazione decisa di sua iniziativa, senza una preventiva delibera del Comitato di Gestione o del CdiA. Nel caso ciò avvenisse il Consigliere dovrà rifondere l'Associazione delle somme indebitamente spese.

Art. 44

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni; alla scadenza del mandato i consiglieri possono ripresentare la loro candidatura.

Art.45

Qualora il Consiglio di Amministrazione per vacanza, comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. In caso di parità di voti, viene eletto come sostituto il socio più anziano d'età.

Nel caso che non si disponga di tale graduatoria, che questa sia esaurita o che la medesima contenga un nominativo senza i requisiti richiesti e si debba provvedere alla sostituzione di uno o più Consiglieri, si procederà alla cooptazione, salvo ratifica, da parte dell'Assemblea dei Soci, alla sua prima riunione.

La vacanza determinata dalla metà più uno dei membri il Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del medesimo e, di conseguenza, anche degli altri organi elettivi.

Art. 46

La qualifica di Consigliere si perde per le stesse motivazioni espresse nell'art. 12 del presente Statuto e per decadenza pronunciata con delibera motivata del CdiA, con maggioranza qualificata dei 2/3 dell'intero CdiA compresi il Comandante delle Compagnie ed il Vice Comandante delle Compagnie, ogni volta che il Consigliere non adempia con moralità, disinteresse e competenza i doveri ad esso imposti dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere associative e che lo stesso abbia causato un danno anche immateriale all'Associazione.

CAPO III COMITATO DI GESTIONE

Art. 47

Il Comitato di Gestione è l'organo preposto alla gestione dell'Associazione ed è composto da cinque membri; quattro di questi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione durante la sua prima riunione nell'ambito degli stessi Consiglieri scelti tra quelli di comprovata esperienza e competenza tecnico-gestionale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede di diritto il Comitato di Gestione.

Le competenze del Comitato di Gestione sono assunte per delega dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione e riguardano in particolare la cura e la gestione:

- di tutta l'attività tecnico-operativa;
- di tutta l'attività amministrativa, economica e finanziaria;
- dei rapporti con il personale dipendente sotto ogni aspetto retributivo, normativo e disciplinare;
- di tutta l'attività riguardante acquisti, vendite, manutenzioni di ogni e qualsiasi bene facente parte del Patrimonio associativo;
- dei rapporti con fornitori, collaboratori, consulenti, clienti ed utenti;
- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti previsti;
- eseguire le deliberazioni e le decisioni assunte dall'Assemblea e dal C.diA.;
- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione, ivi inclusi: l'accensione di mutui, l'apertura di scoperti di conto corrente, la cessione di crediti, la stipula di contratti di leasing, il conferimento di mandati speciali e generali;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- provvedere e vigilare in ordine all'attuazione delle norme dello Statuto e del Regolamento;
- porre in essere tutto quanto necessario alla corretta amministrazione dell'Associazione ed al suo sviluppo;
- predisporre la proposta di bilancio consuntivo da portare al C. di A. per la successiva approvazione;
- predisporre il bilancio preventivo per l'anno finanziario entrante da portare al C. di A. per la successiva approvazione.

Il Comitato di Gestione, inoltre, ha l'obbligo di discutere e deliberare in merito agli argomenti che di volta in volta il Consiglio di Amministrazione gli dovesse sottoporre, aventi riflesso sulla gestione economica.

Art. 48

Il Comitato di Gestione è l'unico organo competente ad assumere delibere di spesa impegnative per l'Associazione.

Il Comitato di Gestione viene convocato almeno una volta al mese a cura del Presidente e lo stesso ne fissa l'o.d.g. sentiti i consiglieri.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere

spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica ed il cellulare).

Le adunanze del Comitato di Gestione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Il Comitato di Gestione nomina al suo interno un segretario che cura la redazione, la tenuta e la pubblicazione dei verbali. Il Comitato di Gestione si avvale del Direttore di Sede per la concreta attuazione delle delibere assunte.

Alle riunioni del C.diG. partecipa, se richiesto dal Presidente, il Direttore di Sede.

Art. 49

Nel caso di dimissioni di un membro del Comitato di Gestione si seguono le regole dell'art. 45 del presente Statuto in quanto compatibili. Vale la regola che un componente del C. di G. deve essere un Consigliere in carica.

Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, se da quest'ultimo non conferite per delega al Comitato di Gestione:

- la cura e l'organizzazione dei corsi per la formazione dei nuovi militi;
- la cura e la gestione dell'aspetto sanitario dell'Associazione ponendo particolare attenzione sulla dotazione specialistica, sulla qualità e sull'efficienza del servizio offerto dalle ambulanze, controlla i requisiti tecnici dei soci sovrintendendo la loro istruzione e formazione;
- la cura dei rapporti con la Protezione Civile;
- la cura dei rapporti con le altre P.A.;
- la cura delle attività sportive e ricreative.

Art. 50

Per tutto quanto qui non espresso circa i poteri e le funzioni del Comitato di Gestione si fa riferimento per analogia, e in quanto compatibili, alle norme statutarie e regolamentari riguardanti il Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE I DIRETTORE DI SEDE

Art. 51

Il Direttore di Sede è la persona di cui il Comitato di Gestione si avvale per la concreta gestione delle attività associative; ha il compito e la responsabilità di attuare le delibere del Comitato stesso. Anche le delibere del C. di A. devono essere attuate dal Direttore di Sede.

Art. 52

Il Direttore di Sede viene nominato dal C. di A. nella riunione di insediamento, deve presentare comprovata professionalità e competenza nella gestione di ONLUS, nello specifico settore delle

associazioni di volontariato di pronto soccorso ed assistenza. Può essere scelto tra i soggetti che i consiglieri propongono o tramite una selezione pubblica a seguito di un bando di concorso. Nel caso in cui il C. di A. non provveda alla nomina nella riunione di insediamento, a causa dei tempi necessari per procedere alla selezione, rimane in carica il Direttore di Sede uscente. In mancanza del Direttore uscente il Comitato di Gestione provvederà collegialmente a curare la gestione in attesa della nomina.

Art. 53

Il Direttore di Sede può essere un dipendente, un collaboratore o un professionista. Il C. di A. fissa il compenso spettante per l'opera svolta. Il Direttore di Sede dura in carica quanto il C. di A. e decade con lo stesso. Il C. di A. può in caso di necessità prorogare le sue funzioni in attesa di una nuova nomina o del rinnovo.

In caso di dimissioni le sue funzioni vengono temporaneamente assunte dal Presidente coadiuvato dal Comitato di Gestione in attesa di una nuova nomina.

Nel caso di incarico svolto da un dipendente, al cessare della funzione viene meno il diritto a percepire il maggior compenso eventualmente accordato.

Art. 54

Nell'ambito delle sue funzioni di gestione e attuazione delle delibere del Comitato di Gestione e del C. di A. la sua firma impegna l'Associazione. Risponde personalmente di tutti gli atti compiuti in contrasto o in assenza di delibere del Comitato o del Consiglio.

In casi di particolare necessità ed urgenza, al solo fine di evitare danni all'Associazione, il Direttore può prendere iniziative in assenza di formali delibere del C. di G.. In casi di comprovata gravità può comminare biasimi, richiami, sospensioni, multe al personale dipendente e volontario.

Alla prima riunione del C. di G. dovrà relazionare su quanto compiuto.

Il Direttore di Sede nell'espletamento delle sue funzioni gode di un'autonomia di cassa e banca, il cui importo viene determinato dal C. di A. al momento della nomina.

Art. 55

Il Direttore di Sede può essere sfiduciato dal C. di G., il quale delibera la decadenza dall'incarico.

Entro dieci giorni il C. di A. procede alla nomina di un nuovo D. di S. ed, in alternativa, indice un bando di concorso per la selezione di un nuovo Direttore di Sede. Nel frattempo le funzioni di gestione vengono assunte dal Presidente con l'ausilio del C. di G.

CAPO IV COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 56

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti.

Lo stesso è eletto dai Soci contemporaneamente al Consiglio di

Amministrazione e rimane in carica per gli stessi anni del medesimo. A parità di voti tra diversi candidati, è eletto il più anziano di età. Allo scadere del mandato i membri possono ripresentare la propria candidatura. Possono candidarsi ed essere eletti soggetti anche non soci.

Dopo la nomina, il Collegio eleggerà il Presidente che deve essere un iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti.

Qualora un membro del Collegio, nelle ipotesi di perdita dello status di socio o per qualunque causa di impossibilità nella prosecuzione dell'incarico, non possa assolvere gli obblighi che gli derivano dal mandato conferito, decade dallo stesso ed è sostituito dal supplente.

Art. 57

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla corretta gestione finanziaria ed amministrativa del Consiglio di Amministrazione.

A tale fine, verifica almeno con cadenza trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto prima che sia presentato all'Assemblea dei Soci, apponendo il proprio benestare, ed esamina quello preventivo dell'esercizio successivo redigendo una relazione con le proprie considerazioni da presentare all'Assemblea di cui sopra.

Per l'espletamento di tali incombenze, il Collegio dei Revisori ha il libero accesso a tutti i documenti contabili che supportano l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Qualora fossero rilevate anomalie o gravi deficienze nella gestione amministrativa del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di chiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione, senza, per questo, avere diritto al voto.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.

CAPO V COMANDANTE DELLE COMPAGNIE

Art. 58

Il Comandante delle Compagnie rappresenta, in luogo del Presidente, l'Associazione nelle

manifestazioni pubbliche. E' il depositario della bandiera; presiede la Commissione di Disciplina e quella di Ammissione dei Soci Assistenti; gestisce e tiene aggiornato l'elenco dei Soci Assistenti, coordinandoli ed inserendoli nelle Compagnie, a mezzo delle quali è garantito il servizio di pronto soccorso notturno; propone al Consiglio di Amministrazione i Soci Assistenti meritevoli di ricoprire le cariche di Comandante e Vice Comandante di Compagnia, Capo e Vice Capo Squadra.

Riunisce, almeno due volte l'anno, tutti i graduati sopra indicati per esaminare e discutere l'andamento dei servizi.

In collaborazione con il Consiglio d'Amministrazione ed il Comitato di Gestione, cura l'immagine dell'Associazione verso l'esterno, organizzando manifestazioni, gare, corsi, lezioni, seminari e quant'altro ritenuto utile per la promozione dell'Ente e delle sue finalità generali.

Nell'espletamento di dette funzioni, si può avvalere dell'opera di collaboratori, nel numero massimo di tre, scelti tra i soci e nominati dallo stesso, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

Art. 59

VICE COMANDANTE DELLE COMPAGNIE

Il Vice Comandante delle Compagnie collabora con il Comandante delle Compagnie, controlla e partecipa nel fornire indirizzi e suggerimenti al Comitato di Gestione e al CdiA inerenti il corpo dei militi ed autisti volontari, ne conserva l'elenco curandone l'aggiornamento, gestisce e tiene aggiornato l'elenco dei Soci Assistenti, coordinandoli ed inserendoli nelle Compagnie, a mezzo delle quali è garantito il servizio di pronto soccorso notturno e diurno.

CAPO VI COMMISSIONI

SEZIONE I COMMISSIONI ORGANI

Art.60

La Commissione di Disciplina è presieduta dal Comandante delle Compagnie ed a differenza delle altre commissioni, è organo deliberante. La stessa è composta dal Direttore dei Servizi, dal Direttore Tecnico, dal Coordinatore dei Soci Assistenti e da tre soci assistenti, nominati dallo stesso Comandante delle Compagnie previo assenso del Consiglio di Amministrazione, questi ultimi possono anche variare.

Si riunisce ogni qual volta pervenga un esposto sottoscritto da un Socio relativo a fatti verificatisi durante lo svolgimento della vita associativa, o assume la funzione di secondo grado a seguito di richiesta dei soci per sanzioni comminate direttamente dal C.d. A. o dal Direttore di Sede.

La convocazione viene disposta dal Comandante delle Compagnie entro e non oltre giorni trenta dalla data in cui è stata presentato l'esposto.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può sentire i presunti responsabili e testimoni. Al termine dei lavori redige una breve relazione scritta, accompagnata da motivato parere, con cui può disporre eventuali sanzioni o/e revocare - variare le sanzioni disposte dal C.d.A. e dal Direttore di sede, e la trasmette prontamente al Consiglio di Amministrazione che deve prenderne atto.

Qualora il soggetto responsabile della manchevolezza fosse un consigliere, al posto dei consiglieri che ne fanno parte, la commissione sarà composta del Presidente del collegio dei revisori dei conti, da un legale, regolarmente iscritto all'albo che può anche non essere socio e da un rappresentante del personale in attività dagli stessi nominato.

Nel caso in cui il soggetto sia il Comandante delle Compagnie, la commissione sarà presieduta dal

Presidente in carica dell'Associazione.

Art. 61

La Commissione di Ammissione Soci è presieduta dal Comandante delle Compagnie. E' composta dal Direttore Sanitario, dal Direttore Tecnico, dal Coordinatore dei Soci Assistenti e da tre soci assistenti, nominati dallo stesso Comandante delle Compagnie previo assenso del Consiglio di Amministrazione; questi ultimi possono anche variare.

Si riunisce dietro convocazione del Comandante delle Compagnie per esaminare i requisiti morali, tecnici e di salute di coloro che abbiano fatto richiesta per diventare soci disponendone, anche all'esito del necessario addestramento, l'ammissione in seno all'Associazione.

Art. 62

La Commissione Elettorale ha la funzione di predisporre, coordinare, vigilare ed attendere alle operazioni di voto relative al rinnovo delle cariche sociali.

E' composta da un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori, più almeno due supplenti. I membri di questa non possono candidarsi per alcuna carica sociale.

SEZIONE II COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 63

Il Consiglio di Amministrazione, nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di Commissioni, formate da soci assistenti e contribuenti, anche Consiglieri e/o Sindaci Revisori.

La composizione, la formazione e le modalità di funzionamento di queste sono demandate alle disposizioni del Regolamento.

In ogni caso, le Commissioni svolgono funzioni meramente consultive, e non può essere delegata loro alcuna attività di natura decisoria.

TITOLO V PERSONALE STIPENDIATO

Art. 64

L'Associazione, qualora il Comitato di Gestione lo ritenga necessario, potrà assumere personale stipendiato o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti di legge, esclusivamente per il proprio regolare funzionamento oppure per qualificare e specializzare le attività svolte e/o per la tutela dei propri interessi.

I termini di assunzione sono demandati al Regolamento e, comunque, alle vigenti disposizioni di legge generali e speciali.

TITOLO VI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 65

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci provvedere a nominare un Commissario liquidatore che curerà la destinazione del patrimonio dell'Associazione che sarà devoluto, come previsto dalla legge, ad altra ONLUS o per fini di pubblica utilità.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, in carica al momento dello scioglimento dell'Associazione, continuerà a svolgere le proprie funzioni collaborando con il Commissario liquidatore fino al termine delle operazioni necessarie.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66

Nel caso in cui, per richiesta dell'Assemblea, siano istituite una o più sezioni dell'Associazione, queste dovranno essere dotate di regolamento organizzativo e di funzionamento che siano in linea con i criteri partecipativi di questo Statuto.

Art. 67

Il presente Statuto entra in vigore al momento della propria formale approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e comporta espressa ed integrale modificazione ovvero abrogazione di quello precedente.

Art. 68

Il Regolamento stabilisce le modalità di votazione delle cariche sociali, quelle di espletamento dei servizi, sia diurni che notturni, quelle di funzionamento dei vari organi associativi, quelle di conferimento dei gradi e delle cariche, quelle relative ai rapporti tra le varie strutture ed alle annesse competenze specifiche.

Ogni rinvio al Regolamento contenuto nelle norme del presente Statuto va riferito al nuovo Regolamento di attuazione che dovrà essere adottato da parte dell'Associazione.

Nelle more dell'adozione del medesimo, sono comunque applicabili le disposizioni di quello vigente, in quanto compatibili con i principi e le norme dello Statuto approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 67.

In caso di incompatibilità, gli articoli dello Statuto o le singole parti di essi che fanno espresso rinvio al Regolamento ai fini della propria applicabilità si devono ritenere come non operativi/e ovvero sospesi/e in attesa dell'adozione dello stesso.

L'adozione del nuovo Regolamento comporta espressa ed integrale modificazione ovvero abrogazione di quello precedente, con conseguente piena applicazione del disposto di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 69

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

